

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 25 febbraio 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica
col Ministro delle finanze
col Ministro della difesa
e col Ministro dei trasporti e della navigazione**

(V. Stampato Camera n. 4304)

approvato dalla Camera dei deputati il 13 gennaio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 gennaio 1998*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il Governo italiano ha stipulato un accordo con la Repubblica di San Marino affinché quest'ultima possa utilizzare l'aeroporto di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea. Si tratta, in sostanza, di rimuovere gli attuali vincoli giuridici, in modo da consentire alla Repubblica di S. Marino l'effettivo esercizio del diritto di circolazione di aeromobili e di creazione di compagnie aeree per il trasporto di merci e passeggeri, come previsto per tutti gli Stati. Data la peculiarità della Repubblica di San Marino, il cui territorio risulta inglobato nel nostro Stato e gravita nel bacino di traffico del vicino aeroporto di Rimini-Miramare, la so-

luzione appare la più idonea e nel quadro predetto viene demandato ad un Protocollo successivo il regolamento dei dettagli amministrativi e fiscali.

Data la comprensibile importanza dell'attuazione dell'accordo per soddisfare le esigenze dell'utenza sanmarinese, considerato che ciò non comporterà alcuna limitazione del regime di sovranità italiana sull'aeroporto di Rimini-Miramare - anche se questa denominazione muterà in Rimini-San Marino - si raccomanda all'Assemblea un voto favorevole al disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

17 febbraio 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

17 febbraio 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l'utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell'aeroporto italiano di Rimini-Miramare per l'esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l'11 giugno 1990, con scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

